

Sentenza: n. 238 del 24 luglio 2013

Materia: Ambiente – Paesaggio

Limiti violati: Art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 3, 9 e 10 della legge regionale Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 27 “Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio”

Esito: Illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 9 e 10 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 31 luglio 2012 n. 27 “Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio”. Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettere m) ed s), della Costituzione, con le norme interposte di fonte ordinaria, direttamente attuative degli articoli 9 e 117 Cost., ovvero, con gli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) ed anche con l’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della regione Valle d’Aosta). Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 3 della legge regionale della Valle d’Aosta 27/2012, risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nel sostituire l’art. 4 della legge regionale 18/1994 con l’introduzione del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), prevede l’esenzione dall’obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi che la normativa statale, invece, subordina a tale autorizzazione (art. 146 del d.lgs. 42/2004) o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (d.p.r. 139/2010). Secondo il ricorrente, ugualmente in contrasto con la normativa statale l’art. 10 della legge regionale. Infine, anche l’articolo 9 della legge impugnata, secondo il ricorrente appare costituzionalmente illegittimo poiché introduce, nella legge regionale 18/1994 la previsione che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, venendo, in tal modo, a privilegiare i provvedimenti sanzionatori pecuniari rispetto a quelli demolitori e viola l’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione. Detta disposizione, difatti, si porrebbe in contrasto con il principio di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia di paesaggio, “*il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese*”, risultando, pertanto, lesivo degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale.

Per la Corte, tutte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate sono fondate. La Corte ricorda di aver già affrontato la tematica relativa al riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica con le sentenze 51/2006, 232/2008, 164/2009, 226/2009, 66/2012, 207/2012. La Corte ricorda che anche di recente, con la sentenza 164/2009, resa nei confronti della sola Regione Valle d'Aosta, ha sancito l'illegittimità costituzionale di numerosi commi di una norma regionale che veniva a sottrarre ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali, introducendo, pertanto, deroghe al regime vincolistico previsto dalla legislazione dello Stato in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico e ponendosi, quindi, in contrasto con l'art. 142 del d.lgs. 42/2004, per il quale deve essere mantenuta la qualifica di norma di grande riforma economico-sociale, in quanto l'elencazione in esso contenuta *“delle aree vincolate per legge rappresenta nella sostanza un continuum rispetto alla precedente disciplina”*. In particolare, l'art. 3 della legge regionale impugnata, secondo il ricorrente, amplierebbe arbitrariamente il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, risultando in contrasto con l'art. 149 del d.lgs. 42/2004 in cui sono previsti gli interventi c.d. esenti da autorizzazione paesaggistica. Per la Corte tutte le questioni poste sono fondate perché non essendo consentito alla Regione autonoma resistente di individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli tassativamente individuati dall'art. 149, lettera a), del d.lgs. 42/2004, ed altrettanto costituzionalmente illegittima debba ritenersi la possibilità di delegare alla Giunta regionale il potere di stabilire limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilità relativi a tali tipi di interventi non consentiti al legislatore regionale. Le diverse norme regionali censurate, quindi, ponendosi in contrasto con il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui *“l'autorizzazione paesaggistica [...], deve essere annoverata tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale”* (la Corte richiama le sentenze 232/2008 e 101/2010), risulta costituzionalmente illegittima là dove prevede che la Commissione regionale per il paesaggio e non la sola soprintendenza possa esprimere parere vincolante in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi e per la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie. La Corte sancisce che le disposizioni in esame risultano costituzionalmente illegittime, in quanto, discostandosi da quanto previsto da norme del decreto legislativo 42/2004 in tema di tutela paesaggistica, qualificabili come *“norme di grande riforma economico-sociale”*, non rispettano i limiti posti dallo Statuto speciale all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma. Alla luce di quanto illustrato, la Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r) oltre alla illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge stessa legge regionale Valle d'Aosta, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente all'aggettivo *“vincolanti”* presente nel comma 2 di quest'ultimo. Infine dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge regionale Valle d'Aosta 27/2012, nella parte in cui inserisce l'articolo 11-ter nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994.